

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 01/10/2012, n° 150

OGGETTO: Approvazione ipotesi di riordino relativa alla Province della Regione Liguria, di cui al Decreto Legge n.95/2012, Art.17, comma 3, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n.135.

L'anno duemiladodici, addì uno del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 29 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Visto l'art. n. 17 del Decreto Legge 95/2012, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n.135 che disciplina la procedura e il riordino delle Province ad eccezione di quelle riguardanti le Città Metropolitane che vengono soppresse;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19/09/2012 prot. 102 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 3) l'approvazione dell'ipotesi di riordino di cui trattasi ;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte ed integrante e sostanziale.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 29
Votanti	N. 29
Maggioranza	N. 15
Voti Favorevoli	N. 16
Voti contrari	N. 5 (Alessandri, Colangelo (2 voti), Piana, Sappa)
Astenuti	N. 8 (Berruti A, Costa A, Fiasella (2voti), Zunino, Scosseria, Vaccarezza, Fimmanò)

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 150

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA


F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DELL'1 OTTOBRE 2012.**

Genova 1 ottobre 2012

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.150 DEL 1.10.2012

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA

**IPOSTESI DI RIORDINO RELATIVA ALLE PROVINCE DELLA REGIONE
LIGURIA, DI CUI AL DECRETO LEGGE 95/2012 ART.17 COMMA 3
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N. 135**

LA STORIA DELLE PROVINCE

La nascita delle province nello stato unitario fino alla repubblica.

L'unificazione amministrativa del Paese tra il 1851 e il 1870 è avvenuta attraverso il decentramento dell'assetto dei poteri pubblici dello Stato (prefetti, intendenti, camere di commercio, opere pie) nelle province, che ereditavano le suddivisioni territoriali in gran parte esistenti negli Stati preunitari. Con la legge comunale e provinciale del 1865 la Provincia diviene *"una grande associazione di comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di ciascuno di essi ed alla gestione degli interessi morali e materiali che hanno collettivamente tra loro"*. Con il passare del tempo, intorno alle Province si articola l'organizzazione sociale, politica, economica del paese e nasce l'esigenza di valorizzarle come corpi autonomi e non soltanto come sedi di decentramento del potere statale. I Testi unici delle leggi comunali e provinciali che vanno dal 1889 al 1915 delineano un'evoluzione delle Province come enti dotati di una limitata autonomia, rompendo lo stretto collegamento tra la Provincia ed il Prefetto, poiché questo perde la presidenza della Deputazione provinciale, che diviene carica elettiva. Nel periodo fascista si modificano e si ridisegnano i confini delle province ma si riduce la autonomia locale, tornando ad un accentramento dei pubblici poteri locali nelle mani dei Prefetti e del potere politico centrale. L'ordinamento delle Province trova il suo consolidamento definitivo con il T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, nel quale la Provincia viene definita come "ente autarchico

territoriale" a cui sono riconosciute la personalità giuridica e una limitata autonomia amministrativa. Nel 1948 la scelta del costituente è quella di una forma di stato autonomista e regionale, in cui le esigenze di unità della Repubblica si devono sposare con il riconoscimento dell'autonomia regionale e locale. Nel dibattito dell'Assemblea prevale all'inizio la volontà di superare le Province a seguito della previsione di istituire le Regioni. Dopo una lunga discussione viene approvato il testo dell'art. 114 che è rimasto in vigore fino al 2001: *"La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"*. Allo stesso tempo, tra i principi fondamentali della Costituzione, viene inserito l'art. 5 che, accanto alla affermazione dell'*unità e dell'indivisibilità della Repubblica*, prevede il *riconoscimento e la promozione dell'autonomia locale, l'obiettivo del più ampio decentramento dell'amministrazione statale e dell'adeguamento della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*. Questo principio sancisce che le Province, come i Comuni, sono istituzioni territoriali autonome, che la Repubblica riconosce e promuove. Inoltre la Costituzione prevede alcune garanzie forti per la modifica delle circoscrizioni territoriali. Nell'ambito di una regione, la modifica delle circoscrizioni provinciali può avvenire soltanto, con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione stessa.

La riforma delle autonomie locali del 1990 e la nascita delle nuove Province

La legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"* rappresenta la prima coerente attuazione dei principi di autonomia prefigurati nella Costituzione. In tale contesto, la Provincia viene definita come *"l'ente locale intermedio fra Comune e Regione"* che *"cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale"*, con funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché importanti funzioni nei settori della scuola, della viabilità, dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo locale. Allo stesso tempo viene riconosciuta alla Provincia la funzione di assistenza ai Comuni del territorio, da svolgere anche attraverso convenzioni, accordi di programma, forme associative. La legge 15 marzo 1997, n. 59 ribalta il rapporto tra centro e periferia nell'attribuzione delle funzioni amministrative, sulla base dell'assunzione del principio di sussidiarietà come principio guida dell'organizzazione dei poteri pubblici. Con questa legge (e soprattutto con il D. Lgs 112/98) sono trasferite alle Regioni e agli enti locali molte funzioni prima svolte dalle amministrazioni centrali. Le Province divengono il naturale destinatario delle funzioni prima svolte dall'amministrazione statale a livello locale (servizi per l'impiego, edilizia scolastica delle scuole superiori, programmazione dell'offerta formativa, strade, trasporti, ecc.).

La riforma costituzionale del 2001

Le scelte operate dal legislatore ordinario in materia di autonomia locale e di decentramento amministrativo trovano una conferma nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che riforma profondamente il titolo V, parte II, della Costituzione.

La riforma equipara il rango costituzionale di differenti livelli di governo. *Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato*: tutti elementi costitutivi della Repubblica con pari dignità e autonomia costituzionale (art. 114, comma 1). In tale quadro le Province sono *"enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"* (art. 114, comma 2). La riforma costituzionale si fonda su due principi guida: il *"principio di autonomia"* ed il *"principio di sussidiarietà"*.

L'art. 117 della Costituzione ribalta la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, assegnando a queste ultime una generale competenza residuale in materia legislativa e regolamentare. In tale contesto, tuttavia, l'art. 117, comma 2, lett. p) indica, tra le competenze esclusive della legislazione statale, le seguenti: *"legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"*.

Lo Stato e le Regioni, infatti, esercitano essenzialmente funzioni legislative, regolando l'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La riforma costituzionale riconosce esplicitamente che le Province (quali enti locali di governo

necessari come i Comuni e le Città metropolitane) sono titolari di *funzioni fondamentali* e di *funzioni proprie* accanto alle *funzioni conferite* dalle leggi statali e regionali. Emerge quindi nettamente l'identità della nuova Provincia, quale ente di governo di area vasta che rappresenta la comunità provinciale, attraverso le funzioni programmazione e pianificazione, la tutela dell'ambiente e la gestione delle infrastrutture e del territorio, le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, il coordinamento dello sviluppo locale, l'assistenza agli enti locali (in un'attuazione del principio di sussidiarietà).

LA NORMATIVA ATTUALE

Decreto Legge , testo coordinato 06.12.2011 n° 201 -c.d. "manovra salva Italia", varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)

L'Art.23 del decreto 201/2011 "Salvitalia" ha stabilito che spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Ad oggi non è stata approvata la normativa relativa all'elezione della Provincia, ed il disegno di legge Cancellieri n.5210 sta proseguendo l'iter presso il Parlamento.

Il decreto legge 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n° 135 (c.d. spending review)

L'articolo 17 prevede il riordino delle Province ad eccezione di quelle riguardanti le Città metropolitane che vengono soppresse, come stabilisce il successivo articolo 18. La finalità è quella di realizzare in tempi brevi una razionalizzazione e riduzione delle stesse, congiuntamente alla razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture periferiche dello Stato. La procedura assicura un ampio coinvolgimento degli enti territoriali, ferma restando la competenza assegnata alla legge statale.

Stabilisce inoltre che:

- sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il capoluogo di regione;
- sono fatte salve quelle il cui territorio confina solo con province di altre regioni e con una Città metropolitana (solo la Provincia della Spezia);
- assegna ai CAL il compito di predisporre l'ipotesi di riordino delle province della propria regione;
- Assume il ruolo di comune capoluogo delle province accorpate, il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni;

Inoltre la norma specifica che le proposte devono tenere conto delle eventuali iniziative Comunali di modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti;

Il 20 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha stabilito i seguenti requisiti minimi: a)dimensione territoriale non inferiore a 2.500 km; b) popolazione residente non inferiore a 350 mila abitanti (dati ultimo censimento Istat); Questi requisiti devono essere posseduti alla data del 20 luglio 2012;

La procedura

- 1) Il **Consiglio delle autonomie locali** entro settanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione governativa (quindi entro il 2 ottobre) approva una

ipotesi di riordino delle province ubicate nella Regione e il giorno successivo (3 ottobre) la invia alla Regione.

2) La **regione** entro i successivi venti giorni (23 ottobre) trasmettere una proposta al Governo. Se nessuna ipotesi di riordino è giunta alla Regione questa deve procedere comunque, entro il 24 ottobre a trasmettere una sua proposta di riordino al governo;

3) Il **governo** entro il 15 ottobre (appare evidente la non corrispondenza delle date, alla quale il governo dovrà mettere rimedio) con "atto legislativo di iniziativa governativa" riordina le province sulla base delle proposte pervenute. Il riordino avviene "con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'art. 18 conseguenti alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'art. 133 primo comma Cost. nonché del secondo comma dell'art. 18". Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna proposta il Governo procede ugualmente. Però in tale caso, prima di adottare l'atto di iniziativa legislativa, deve sentire la Conferenza Unificata sul "provvedimento legislativo";

Le funzioni delle nuove province

Si prevede che alle nuove province siano attribuite le funzioni fondamentali, le funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto cd. Salva Italia. Per le restanti funzioni amministrative oggi esercitate dalle province si prevede che siano trasferite ai Comuni le funzioni conferite con legge dello Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Tali funzioni sono individuate con DPCM da adottare entro sessanta giorni (6 settembre), su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Sulla base di tale individuazione con uno o più DPCM da adottarsi entro centottanta giorni (gennaio 2013) dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il percorso adottato da ANCI e dal CAL

Il Consiglio delle Autonomie locali su proposta del Presidente, in data 6 agosto 2012 con delibera n.149 ha costituito un gruppo di lavoro per ascoltare i territori e definire l'ipotesi di riordino di cui al d.l. 95/2012 art.17.

Il Gruppo di lavoro si è insediato il 4 settembre, si è riunito 5 volte nel mese di settembre 2012 ed ha incontrato l'Ass. Regionale Paिता per valutare congiuntamente l'ipotesi di riordino dei territori provinciali. I membri del gruppo di lavoro hanno partecipato inoltre agli incontri organizzati dall'AnCI.

ANCI Liguria ha definito un calendario di incontri con gli Amministratori del territorio per discutere e approfondire ulteriormente i dubbi e le istanze dei Comuni legati all'assetto istituzionale del territorio da definire a seguito della "spending review".

Gli incontri si sono tenuti su tutto il territorio regionale secondo il seguente calendario:

martedì 28 agosto presso la Sala del Consiglio Comunale di **San Lorenzo al Mare (Im)**

martedì 28 agosto presso la Sala del Consiglio Comunale di **Chiavari (Ge)**

lunedì 3 settembre presso la Sede di Anci Liguria riunione plenaria di tutti gli organi Anci Liguria

lunedì 10 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale di **Rapallo (Ge)**

mercoledì 12 settembre presso il Chiostro di Santa Caterina a Finalborgo, **Finale Ligure (Sv)**

lunedì 17 settembre presso la Sala dei Comuni dell'Amministrazione Provinciale di **Imperia**

mercoledì 19 settembre presso la Sala culturale polivalente del Comune di **La Spezia**

venerdì 21 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale di **Busalla (Ge)**

Si è trattato di un ampio giro di assemblee territoriali per ricevere dai Comuni le indicazioni necessarie ad elaborare una proposta di riordino condivisa.

IL DIBATTITO DEL CAL

Il consiglio delle autonomie locali della Liguria ha deciso di affrontare gli impegnativi compiti assegnati dalla Legge 135/2012 istituendo (delibera n° 149 del 6 agosto 2012) un apposito gruppo di lavoro, più snello rispetto all'assemblea plenaria del consiglio, con l'obiettivo preciso di ascoltare le istanze e le volontà dei territori della Liguria e proporre al consiglio una ipotesi di riordino delle province, tale da soddisfare il più possibile le esigenze espresse dai territori. Il comitato tecnico ha svolto in questi 2 mesi un "ideale viaggio nei territori della Liguria". Grazie all'importante lavoro organizzativo dell'Anci Liguria sono stati organizzati ben 8 incontri nelle diverse realtà liguri, ascoltati numerosi sindaci e amministratori locali, oltre a momenti di confronto con la Regione e diverse riunioni di lavoro. In questi incontri, ma anche in diversi convegni e occasioni istituzionali alle quali i membri del comitato sono stati presenti, è emerso un dibattito ampio ed interessante, capace di traguardare oltre i confini imposti ai CAL dalle norme della Spending review. Una discussione utile al fine di impostare non solo la deliberazione iniziale che siamo chiamati ad approvare in tempi brevi, ma anche il dibattito successivo, verso più grandi e impegnativi futuri progetti di riordino e di definizione delle strutture di governo locali della Liguria. Con questo documento abbiamo cercato di sintetizzare tale ampio dibattito. Le riflessioni più importanti emerse sono le seguenti:

La dura critica alla legge 135 del 2012 (c.d decreto sulla spending review):

Non solo gli amministratori provinciali, ma anche numerosi sindaci, si sono ritrovati nelle critiche espresse dall'UPI (Unione delle Province Italiane) in merito ai contenuti, alle modalità ed agli obiettivi posti dal decreto sulla spending review. In primo luogo il decreto impone un riordino degli enti provinciali, che non porterà risparmi e razionalizzazioni, ma comporterà un aumento della spesa ed una difficoltà maggiore nella determinazione delle responsabilità e delle competenze per le numerose funzioni provinciali che dovranno essere riassegnate. Rimarranno i costi attuali (perché il personale verrà ridistribuito, ma non può certamente essere "accantonato") e i comuni, soprattutto quelli più piccoli, si troveranno nella grande difficoltà di gestire competenze e servizi prima già provinciali e ora loro assegnati. Per questi motivi il decreto appare come una inutile accelerazione sul percorso di riforma che le stesse province, attraverso l'UPI, avevano avviato, dove con analisi puntuali e valutazioni concrete, in luogo di interventi calati dall'alto, si poteva arrivare ad una

effettiva riorganizzazione delle competenze e delle funzioni provinciali e l'avvio di un percorso capace di generare effettivi risparmi di spesa. Invece si è scelta la strada più propagandistica di voler chiudere e accorpare subito, secondo freddi parametri numerici, senza tenere conto delle popolazioni coinvolte da questa operazione. Anche sui contenuti del decreto la critica degli amministratori locali è netta: si prevede un ente provinciale di area vasta senza però assegnare le relative funzioni di area vasta. Bene l'inserimento, in sede di conversione, della edilizia scolastica superiore, ma non può non apparire al legislatore come le funzioni di area vasta di un territorio sono rappresentate anche dalla pianificazione urbanistica e territoriale, dallo sviluppo economico, che in Liguria spesso è rappresentato da una politica di sostegno al turismo e all'agricoltura, da attività complesse quali le politiche del lavoro e la formazione professionale che, in conseguenza del decreto, restano indeterminate tra la regione che non potrà accentrarle a sé, e i comuni che, nella maggior parte dei casi, non hanno mezzi e competenze per poterle gestire. E poi le funzioni sull'amministrazione generale, la difesa del suolo, l'organizzazione dei servizi pubblici locali di propria competenza e tanto altro. In tal senso anche con questo documento auspichiamo che il legislatore possa rivedere le proprie posizioni in merito alle competenze che l'ente provincia futuro dovrebbe avere, proprio in una ottica di accorpamento di funzioni e di servizi che oggi, sempre con lo stesso provvedimento legislativo, vengono imposte ai comuni. Da una parte si impongono ai comuni piccoli gli accorpamenti di funzioni e dall'altra si degrada l'unico organismo che a livello di area vasta potrebbe davvero rappresentare la sede per la gestione associata di funzioni e di servizi soprattutto per i territori più marginali alle città capoluogo. La terza forte critica al decreto riguarda la tempistica imposta, da tutti definita inaccettabile. In meno di 2 mesi, prevalentemente estivi, gli amministratori locali sono chiamati a determinare importanti scelte, stravolgere confini consolidati da anni e ridefinire le province con pesanti conseguenze sui servizi erogati ai cittadini e sulle attività svolte dalle stesse. Non casualmente da parte di tutti i sindaci e dai presidenti/commissari di provincia è emersa una generale e univoca richiesta di proroga dei termini, tale da consentire alle amministrazioni locali un maggior coinvolgimento della popolazione ed una più accurata ed attenta analisi delle effettive esigenze delle rispettive comunità. Molti amministratori chiedevano tempo anche per comprendere meglio quali fossero le funzioni delle nuove province, come ridefinite dalla norma, e della costituenda città metropolitana. Con tempi così stretti, ogni ipotesi di riordino verrà considerata come una azione calata dall'altro, decisa nelle quasi segrete stanze, senza la necessaria consultazione della popolazione, e quindi un ulteriore elemento di frattura tra il desiderio di partecipazione della cittadinanza e l'incapacità della politica di ascoltare.

In ultimo, ma non meno importante: Nell'analisi del DL 95/2012 non possiamo dimenticare le numerose e diverse eccezioni di incostituzionalità, richiamate anche nel nostro dibattito, perché sollevate da più parti presso la Corte Costituzionale. Eccezioni che, fermo restando il rispetto per

l'autonomia della Corte, non appaiono del tutto infondate. Peraltro non sarebbe la prima volta che la Corte Costituzionale emette sentenze tali da stravolgere una vasta mole di riforme e di manovre approvate in questi ultimi anni, sempre caratterizzate da una decretazione d'urgenza sulla quale il Presidente della repubblica ha già sollevato pesanti (e legittimi) dubbi, e che anche in questa occasione potrebbe portare a clamorosi "ribaltamenti" dell'azione del governo, tali rendere inutile il lavoro fatto, ma soprattutto capaci di generare ulteriore confusione giuridica. Anche in questo caso una tempistica più accettabile avrebbe potuto evitare il rischio di un pericoloso ingorgo istituzionale.

La questione Imperia-Savona

Le critiche al decreto sulla spending review e all'azione del Governo, come precedentemente espresse, hanno fortemente caratterizzato il dibattito sviluppato nei territori di Imperia e di Savona. Legittimamente gli amministratori di quelle zone hanno espresso tutta la loro contrarietà alla norma così come è formulata, prefigurando anche forme di disobbedienza civile rispetto al testo della legge, che sono stati evitati solo grazie al senso di responsabilità dei molti ed alla consapevolezza dei doveri ai quali siamo comunque chiamati dalle leggi dello Stato. La situazione di fatto, si rappresenta ad oggi nelle delibere ovvero negli ordini del giorno di numerosi comuni dell'Imperiese: e questi atti si muovono tutti in un senso ben preciso: se la proposta avanzata dal consiglio provinciale di Imperia di riordinare il territorio istituendo una nuova e unica provincia del ponente, si scontra con la legge che impone il possesso dei requisiti alla data de 20.07.2012, se è vero che i criteri apparentemente sono rigidi, allora lo sono per tutte le 4 province nessuna delle quali risponde a tali requisiti, come da seguente prospetto.

Provincia	Popolazione <i>residenti</i>	Superficie <i>km²</i>	Densità <i>abitanti/km²</i>	Numero Comuni
GE 1. Genova	882.718	1.838,47	480	67
IM 2. Imperia	222.648	1.155,91	193	67
SP 3. La Spezia	223.516	882,40	253	32
SV 4. Savona	287.906	1.544,77	186	69
Totale	1.616.788	5.421,55	298	235

Infatti nel territorio citato la norma non lascia scampo: i criteri popolazione/abitanti, ma anche la necessità che comunque tali criteri dovessero essere posseduti dalle rispettive province alla data del 20 luglio 2012 (data di deliberazione del consiglio dei ministri) non hanno consentito al Cal di

operare alcuna forma di riordino che non fosse l'accorpamento delle due entità. Anche la proposta avanzata dal Consiglio provinciale di Imperia di riordinare il territorio istituendo una nuova e unica provincia del ponente che vada da Ventimiglia verso Savona si scontra con la legge che impone il possesso dei requisiti abitanti/popolazione alla data del 20 luglio 2012. Inoltre il comma 4-bis dell'art 17 Legge 135/2012 lascia ben poco spazio rispetto alla individuazione della città capoluogo di provincia, salvo diverso accordo tra i 2 comuni capoluogo. Gli spazi di manovra imposti dal governo sono pressoché nulli. E' però doveroso evidenziare come tale scelta comporti grandi difficoltà e disagi, per la popolazione. In un documento politico, lo stesso consiglio provinciale di Imperia ha evidenziato le pesanti conseguenze che tale accorpamento andrebbe a provocare. Gli abitanti di Imperia avrebbero il capoluogo di provincia (Savona) più distante di tutta la Liguria, e viceversa sarebbe per la popolazione di Savona nell'ipotesi contraria. Inoltre non dobbiamo dimenticare il fatto che Imperia è un territorio di confine, con preoccupanti problemi legati all'immigrazione (da Ventimiglia passano la maggior parte degli immigrati nord-africani provenienti da paese francofoni e diretti verso la Francia) e conseguenti problemi di sicurezza anche sul fronte dell'anti-terrorismo. Pertanto riteniamo doveroso evidenziare come questa scelta non viene condivisa, ma subita, dagli amministratori di Imperia, e la condivisione - ripetiamo per senso di responsabilità - della necessaria deliberazione finale del CAL, non significa l'automatica accettazione dell'accorpamento, che non rappresenta una soluzione ma un problema, e come tale impegnerà anche in futuro gli amministratori dell'Imperiese a proseguire una legittima battaglia per rivedere tale scelta. Il Cal non può che prendere atto del quadro normativo derivante dall'applicazione della legge e deliberare in tal senso, per dovere e non certo per convinzione. Però il CAL condivide e inserisce nel disposto deliberativo finale la proposta del Presidente della Provincia di Imperia di proseguire una azione nei confronti del governo affinché in questo periodo di definizione del riordino delle province, fino all'atto legislativo finale, il governo stesso ed il parlamento possano prevedere una normativa "ad hoc" per le province di confine, come è il caso di Imperia, nei confronti delle quali prevedere una deroga sull'esempio di quanto è stato per la provincia di La Spezia, unica in Italia dove le condizioni territoriali e di confine non hanno permesso altra soluzione che il "salvataggio" della provincia nella sua integrità territoriale. In ultimo la provincia di Imperia vuole evidenziare come qualsiasi ipotesi di riordino delle province porta ad un quadro complessivo Ligure caratterizzato da forti disequilibri territoriali, nei parametri relativi al numero di comuni coinvolti rispetto alla popolazione e alla dimensione geografica.

Genova e i comuni dell'area metropolitana genovese.

I comuni dell'area genovese hanno espresso un sostanziale assenso al progetto di città metropolitana, chiedendo però l'avvio urgente di una approfondita discussione rispetto allo statuto, agli organi ed all'organizzazione della città stessa. La preoccupazione prevalente dei sindaci dei comuni delle zone più periferiche rispetto a Genova è la preponderanza della città rispetto

all'entroterra. In tal senso le assicurazioni fornite dal sindaco di Genova e dal commissario provinciale hanno rassicurato la maggioranza degli amministratori. L'organizzazione della città metropolitana non è argomento di competenza del CAL, ma alla luce delle discussione avviata sentiamo comunque l'esigenza di sensibilizzare gli amministratori, soprattutto del comune e della provincia di Genova, rispetto alla necessità di trovare le necessarie forme collaborative con tutta la vasta area genovese, tenendo conto delle peculiarità e della consistenti differenze che il territorio provinciale genovese presenta.

Il Tigullio e la provincia del Levante. Su tale tema, da parte dei sindaci del Tigullio è emersa una sostanziale indeterminazione, giustificata dal fatto che, ad oggi, sono poco chiare le competenze e soprattutto il peso politico che i suddetti comuni potranno avere all'interno della città metropolitana genovese. Questo ha determinato una giustificata politica di cautela da parte dei sindaci di quel territorio nel manifestare formali adesioni ad una o l'altra soluzione, ed una generalizzata richiesta di proroga dei termini di legge. A conferma di questo, sono pervenute al CAI solo 11 istanze formali dove i rispettivi consigli comunali, auspicando preliminarmente un mantenimento comunque dell'unità territoriale del Tigullio stesso, manifestano la volontà di aderire alla provincia della Spezia o all'area metropolitana genovese, a seconda dei casi. L'esiguità di tali istanze, ma soprattutto l'assenza della necessaria continuità territoriale, non consente ad oggi deliberazioni diverse da quella di conferma degli attuali confini di Genova e La Spezia. Anche in questo caso resta per i territori interessati la possibilità futura di procedere ai sensi 1° comma art 133 Cost. Il Cal formula richiesta verso la regione Liguria affinché, nella fase di definizione del progetto di riordino, di competenza regionale, voglia interpellare nel merito i comuni dell'area del tigullio e definire insieme a loro un progetto comune capace di tenere conto delle volontà e delle istanze di quei territori, anche secondo il percorso legislativo determinato dall'art 21 del TU 267/2000.

La Provincia della Spezia e la provincia del levante.

Nel dibattito è emersa da parte di numerosi amministratori locali, la volontà di "utilizzare" questa occasione del riordino delle province per porre rimedio ad errori storici perpetrati nei secoli passati, nella definizione dei confini geografici, non solo provinciali ma anche regionali, perseguendo un prioritario obiettivo di definire ambiti provinciali ottimali all'interno dei quali creare le migliori condizioni per l'accessibilità dei cittadini ai servizi pubblici e per sostenere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e le politiche di tutela del patrimonio culturale e naturale della Liguria. Certo su queste riflessioni pesano in modo risolutivo i tempi relativamente brevi a disposizione e l'obbligo di rimanere nell'ambito dei criteri determinati dalla L. 135/2012, soprattutto rispetto alla impossibilità di ridefinire i confini regionali. Però in questo documento meritano essere fatte due menzioni:

La Lunigiana storica. Sono state numerose le valutazioni di tipo politico e culturale emerse anche da parte di numerosi sindaci della zona della Lunigiana (Regione Toscana) nonché da associazioni locali, tese ad ipotizzare una riunificazione del territorio della Lunigiana storica (che andava dalla Spezia a Massa fino ai confini con Parma e Piacenza) per le numerose affinità storico-culturali, ma anche per le interconnessioni infrastrutturali che quel territorio presenta, nonché per una continuità geografica e naturale evidente ed un comune sentire delle popolazioni interessate. Purtroppo tale discussione si scontra con i limiti dell'azione del consiglio per le autonomie locali che, come noto, non può valicare i confini regionali. Per ridefinire i confini regionali infatti è necessario un percorso referendario che non compete certamente al CAL ma ai sindaci ed alle popolazioni delle zone interessate. In tal senso l'occasione del riordino ha avviato un interessante dibattito che potrebbe, in futuro, scaturire in una azione di riunificazione ed accorpamento alla Liguria, ai sensi 2° comma art 132 della Cost.

Il Tigullio e la provincia del Levante. Su questo tema è necessario fare riferimento a quanto già illustrato nel paragrafo precedente relativo alla discussione in seno alla città metropolitana. Per la parte spezzina è corretto evidenziare che da parte dei sindaci spezzini, soprattutto della val di Vara sono emerse numerose affinità con il Tigullio, legate ai servizi pubblici già gestiti in continuità, alle caratteristiche geomorfologiche del territorio ed alle interconnessioni infrastrutturali esistenti. Pertanto i sindaci spezzini hanno espresso un parere sostanzialmente positivo rispetto alla prospettiva di allargamento della provincia spezzina.

Nel dibattito peraltro è emerso come la provincia della Spezia, recuperata da una modifica normativa introdotta in sede di conversione del decreto, rimarrebbe la provincia più piccola d'Italia, con oggettive difficoltà anche di funzionamento della struttura amministrativa.

Il tema dell'entroterra

In una regione come la Liguria caratterizzata da una riviera popolata e ricca di attività economiche e produttive, non poteva non emergere, in una discussione sul riordino delle provincie, il tema dell'entroterra. Tutti i sindaci interessati hanno posto l'accento sul fatto che, nel futuro assetto istituzionale, le nuove provincie dovranno utilizzare risorse ed energie per recuperare il palese differenziale oggi esistente tra costa ed entroterra ligure, in termini infrastrutturali, di TPL e di politiche di sviluppo del territorio rurale.

Un percorso che inizia

Alla luce di quanto è emerso nei diversi incontri, della generale richiesta degli amministratori locali di aver più tempo per affrontare le tematiche poste anche coinvolgendo le rispettive comunità e della necessità di non circoscrivere una discussione tanto ampia all'interno di una delibera comunque stretta dai rigidi paletti fissati dalla legge, il CAL della Liguria ha voluto, con questo

documento, esprimere alcune riflessioni e evidenziare temi sui quali dovremmo al più presto avviare la discussione, non perdendo quanto di positivo fino ad oggi è stato messo in campo. In tal senso vogliamo evidenziare quanto segue:

- 1) Oggi il percorso di riordino delle province è determinato in via straordinaria dalla legge, che fissa paletti e condizioni in molti casi opprimenti e lesive dell'autonomia delle singole comunità locali. In questo quadro, stante i quasi inesistenti spazi di manovra determinati dalla legge e la sostanziale assenza di istanze formali e valide, tali da determinare scelte diverse, il Cal non può che approvare la situazione di fatto del territorio ligure, determinando quanto risulta dalla pura applicazione formale della norma alla nostra regione. Però le modifiche dei confini provinciali e regionali sono sempre possibili, non solo oggi in virtù della normativa straordinaria introdotta dalla legge, ma in via ordinaria, nel rispetto degli art. 132 e 133 della Cost. Quindi i numerosi spunti emersi tendenti addirittura a modificare i confini regionali, al fine di aderire a legittime aspirazioni delle comunità locali possono avere una loro autonoma evoluzione, tali da portare ai medesimi o più ampi risultati e comportanti anche momenti referendari di importante coinvolgimento della popolazione;
- 2) La città metropolitana genovese rappresenta una esperienza in larga parte ancora da definire. La discussione sullo statuto, la definizione delle competenze e delle forme organizzative, la *mission* che la città di Genova e i comuni della provincia vorranno stabilire, rappresentano una sfida aperta rispetto alla reale possibilità per questo strumento di dare risposte alle molteplici difficoltà che oggi incontrano gli amministratori locali nella gestione di un territorio di oltre 800.000 abitanti, e gli abitanti stessi nel viverlo;
- 3) Parallelamente prosegue il percorso per la definizione degli ambiti ottimali per la gestione delle funzioni e dei servizi comunali. Percorso obbligatorio per i comuni più piccoli, ma sempre più necessario per i comuni medio grandi, alla luce delle sempre meno risorse assegnate e della esigenza di garantire comunque i servizi fino ad oggi erogati ai cittadini;

Questi 3 elementi sommati insieme evidenziano come la scadenza del 2 ottobre non rappresenta la fine ma l'inizio di un nuovo percorso. Un percorso dove, tutti insieme, dai comuni alle province alla città metropolitana alla regione, dovremmo ridefinire l'assetto istituzionale del governo del territorio, complessivamente inteso. Dovremmo avviare la costituzione di grandi e piccole associazioni di funzioni e di servizi tra i comuni, per gestire le competenze già assegnate e le nuove che verranno. E allora in molti casi la sede ideale per tali associazioni potrà essere la nuova provincia, insieme alle funzioni che restano ad essa assegnate, ma con un sistema di governo più vicino ai comuni ed ai territori. Dovremmo concertare con la regione le funzioni, le competenze e soprattutto le risorse nei territori rimasti sotto le province, così come quelli nell'area metropolitana genovese, il tutto in un'ottica di separazione tra i compiti gestionali, che spettano a comuni e province e le competenze di programmazione generale che spettano alla regione;

Potremmo, in quel percorso che avrà più tempo e maggior spazio, riprendere tutte le volontà e le istanze espresse ma non formalizzate dai territori della Liguria e riuscire, in un vero e proprio percorso di rifondazione, a dare un nuovo, migliore e più efficiente assetto al sistema di governo dei territori della nostra regione. È un percorso impegnativo, e per questo richiede quel tempo e quegli approfondimenti mancati in questa occasione, ma è un percorso necessario, se vogliamo rispondere alle sfide del cambiamento che il contesto attuale impone a tutti noi.

La deliberazione del CAL

Alla luce del poco tempo a disposizione, la complessità dell'argomento e le difficoltà derivanti dai rigidi paletti che la normativa ha imposto escludendo, nei fatti ogni margine di manovra, insieme alle pesanti critiche espresse alla norma sulla spending review nel suo impianto complessivo, hanno portato spesso il CAL a valutare l'opportunità di non adempiere all'obbligo di emanare comunque una deliberazione, e quindi di fatto a non esprimersi, anche nell'ottica di un atto di protesta nei confronti del Governo. E' però prevalso il senso di responsabilità e la convinzione di dover comunque adempiere al proprio dovere, assumendosi l'onere di adottare una deliberazione che non è certamente il frutto di scelte condivise (di fatto non c'è nessuna scelta, tutto è determinato dalla normativa). Ma siamo tutti consapevoli del fatto che non deliberare avrebbe significato abiurare al nostro compito, mortificando ogni espressione di autonomia e di governo locale del territorio, elementi caratterizzanti di ogni atto del consiglio delle autonomie locali. Però non riteniamo possibile "comprimere" tutto l'ampio dibattito sviluppato, con le diverse sfumature e le varie riflessioni espresse, in una semplice delibera. In tal senso il presente documento, di integrazione della delibera stessa ha voluto essere il testo, a futura memoria, di quanto i territori della Liguria hanno espresso.

L'analisi della situazione e relative determinazioni

L'analisi della situazione delle province liguri parte necessariamente dai parametri oggettivi determinati dal DPCM del 20 luglio 2012, ovvero abitanti e territorio e delle istanze pervenute tese a modificare i perimetri provinciali:

Alla data del 01.10.2012 (data della presente deliberazione) sono pervenute al CAL n° 16 delibere di consiglio e n°1 lettera a firma congiunta di duei sindaci. Nella tabella che segue il parere del Cal per ciascuna istanza:

N°	Oggetto	Parere del CAL
1	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Cogorno (GE) che approva	- La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non

	un odg teso a mantenere l'unità territoriale e del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure"	<p>determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; - Il CAL prende atto della volontà espressa;
2	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Zoagli (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure"	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE; - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa;</p>
3	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Chiavari (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure"	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE; - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
4	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casarza Ligure che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure."	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE; - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
5	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Carasco (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure."	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE;

		<ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
6	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Orero (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e aderisce alla Città Metropolitana.	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore comporta il mantenimento degli attuali confini della Città Metropolitana. L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
7	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Lavagna (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e aderire alla Città Metropolitana.	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore comporta il mantenimento degli attuali confini della Città Metropolitana. L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
8	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Moneglia (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e propone la costituzione di una "Provincia del Levante Ligure.	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore non determina la continuità territoriale necessaria per poter approvare un nuovo confine provinciale tra SP e GE; - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
9	Delibera del Consiglio Comunale del comune di Cicagna (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e aderisce alla città metropolitana genovese;	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore comporta il mantenimento degli attuali confini della Città Metropolitana. - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
10	Delibera del Consiglio Comunale del	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre

	comune di Rapallo (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e aderisce alla città metropolitana genovese;	<p>prevenute aventi lo stesso tenore comporta il mantenimento degli attuali confini della Città Metropolitana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; - Il CAL prende atto della volontà espressa
11	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sestri Levante tesa ad evitare l'automatismo della coincidenza di confini tra la Provincia di Genova e la Città Metropolitana.	
12	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sestri Levante (GE) che approva un odg teso a mantenere l'unità territoriale del Tigullio e aderire alla Città Metropolitana.	<ul style="list-style-type: none"> - La presente istanza, insieme alle altre prevenute aventi lo stesso tenore comporta il mantenimento degli attuali confini della Città Metropolitana. - L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
13	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Perinaldo (IM) che approva un odg teso a mantenere la vigenza del territorio della Provincia di Imperia	<ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme ai criteri di cui DPCM 20.07.2012; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
14	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Soldano (IM) che approva un odg teso a mantenere la vigenza del territorio della Provincia di Imperia	<ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme ai criteri di cui DPCM 20.07.2012; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
15	Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Armo (IM) che approva un odg teso a mantenere la vigenza del territorio della Provincia di Imperia	<ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme ai criteri di cui DPCM 20.07.2012; <p>Il CAL prende atto della volontà espressa</p>
16	Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Imperia (IM) che	<ul style="list-style-type: none"> - L'istanza non risulta conforme ai criteri di cui DPCM 20.07.2012;

	approva una delibera tesa a mantenere la vigenza del territorio della Provincia di Imperia	Il CAL prende atto della volontà espressa
17	Lettera dei sindaci dei comuni di Varese Ligure e Maissana che esprime parere favorevole alla Provincia della SP unificata con il Tigullio	L'istanza non risulta conforme al dettato di cui all'art. 21 del D.Lgs 267/2000; Il CAL prende comunque atto della volontà espressa;

Pertanto a conclusione dell'esame delle istanze pervenute, dobbiamo purtroppo evidenziare come nessuna istanza ha le caratteristiche ed è capace di produrre effetti giuridico amministrativi, ovvero può comportare le condizioni previste al 3° capoverso, comma 3 dell'art 17 Legge 135/2012.

Stabilito questo il Cal passa all'esame dei dati oggettivi relativi alle singole provincie, assumendone le relative determinazioni come da tabella successiva:

Provincia	Parametri popolazione/territorio posseduti alla data del 20.07.2012	Esito	Ipotesi di riordino
La Spezia	Abitanti: 223.516 sup: 881km	Non possiede i parametri di cui al DPCM 20.07.2012	Mantiene l'attuale circoscrizione provinciale ai sensi ultimo capov. 1° comma art 17, legge 135/2012
Genova	Abitanti: 882.718 Sup: 1.839km		Mantiene l'attuale circoscrizione in quanto città metropolitana, giusto riferimento art legge
Savona	Abitanti: 287.906 Sup: 1.545km	Non possiede i parametri di cui al DPCM 20.07.2012	Viene accorpata con la limitrofa provincia di Imperia
Imperia	Abitanti: 222.648 Sup: 1156km	Non possiede i parametri di cui al	Viene accorpata con la limitrofa provincia di

		DPCM 20.07.2012	Savona
--	--	-----------------	--------

Pertanto l'unica ipotesi di riordino possibile è l'accorpamento delle provincie di Imperia e di Savona.

Il Cal formula richiesta verso la Regione Liguria affinché, nella fase di definizione del progetto di riordino, di competenza regionale, voglia interpellare nel merito i comuni dell'area del Tigullio e definire insieme a loro un progetto comune capace di tenere conto delle volontà e delle istanze di quei territori, anche secondo il percorso legislativo determinato dall'art 21 del TU 267/2000.